

**Circolare n. 35  
del 04/05/2012 SC-fa**

**Ambiente**

**Regione Lombardia  
Legge Regionale 18  
aprile 2012, n. 7**

**Misure per la crescita,  
lo sviluppo,  
l'occupazione**

**Titolo III - Interventi in  
materia ambientale.**

Con **Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7**, recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione” (entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Supplemento n. 16 al B.U.R.L. del 20 aprile 2012), la Regione Lombardia è intervenuta, principalmente, sui due più importanti atti legislativi contenenti complessivamente la disciplina dei diversi settori della materia ambientale: la Legge 26/2003, sulla gestione dei rifiuti, dell'energia, dell'utilizzo del sottosuolo e delle risorse idriche; la Legge 24/2006, sulla prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Fermi gli obiettivi di fondo di tali provvedimenti legislativi, la Legge regionale 7/2012, al Titolo III, introduce modifiche nell'ottica essenzialmente:

- della incentivazione al recupero di materia dai rifiuti e alla bonifica di aree contaminate;
- della promozione di interventi volti a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate,
- dello sviluppo della rete elettrica sul territorio regionale;
- della semplificazione dell'azione amministrativa per il rilascio di provvedimenti autorizzatori.

Di seguito, si evidenziano le modifiche più significative apportate dalla Legge regionale in commento rispettivamente alla Legge 26/2003 e alla Legge 24/2006.

### **Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 -Titolo III - Interventi in materia ambientale**

#### **a) Modifiche alla Legge 26/2003**

1) In tema di **Piano energetico ambientale regionale (PEAR)** e di obiettivi inerenti le **fonti rinnovabili di energia (FER)**, l'art. 25 della Legge 7/2012 interviene con le previsioni secondo cui:

- è compito della Regione promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali (*nuovo comma c-bis aggiunto all'art. 29 della Legge regionale 26/2003*), nonché concedere incentivi anche per la realizzazione di impianti che siano inquadrabili in tale tipologia o, comunque, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici;
- la Regione istituisce il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull'andamento della produzione e di favorire la semplificazione

dei procedimenti amministrativi (nuovo comma 1 quinquies aggiunto all'art. 29 menzionato);

- la Giunta regionale adotterà Linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico (nuovo comma 1 sexies inserito all'art. 29);
- la Giunta regionale provvederà in modo tale che il PEAR incrementi di almeno il 50% gli obiettivi in tema di copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale di energia, da raggiungere entro il 2020 (nuovo comma 2 bis inserito all'art. 30 della citata Legge 26/2003).

2) In tema di **Sviluppo della rete elettrica**, l'art. 28 della Legge 7/2012 introduce *nel corpus normativo della Legge 26/2003 l'art. 29 bis*, che detta, in sintesi, le seguenti disposizioni:

- la Giunta regionale è tenuta ad approvare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge in oggetto, un regolamento che disciplini la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della RTN (rete di trasporto nazionale), secondo principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, semplificazione dell'azione amministrativa, nonché tutela degli operatori;
- nuovi interventi e varianti sulle infrastrutture già esistenti per la distribuzione dell'energia elettrica che implicano un aumento della tensione, sono soggette al procedimento semplificato di denuncia di inizio lavori (DIL);
- le infrastrutture elettriche sottoposte a regime autorizzatorio, e contestuali e funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono autorizzate mediante un'autorizzazione unica, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 28/2011;
- le previsioni in tema di denuncia di inizio lavori e autorizzazione unica si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in essere all'entrata in vigore dell'art. 29 bis in commento, ad esclusione dei casi in cui si sia conclusa la conferenza di servizi indetta dalla Provincia competente;
- viene istituito il catasto regionale degli elettrodotti, inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale, la cui gestione è affidata all'ARPA;
- sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt) incompatibili con le previsioni dello stesso art. 29 bis, a far data dall'entrata in vigore del sopra

menzionato regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale.

3) In tema di **bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati**, l'art. 32 della Legge 7/2012 aggiunge, *dopo l'art. 21 della Legge 26/2003, l'art. 21 bis*, in base alle cui previsioni:

- la Regione, al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate, stabilisce che siano concessi dal Comune competente incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, il quale potrà farne richiesta seguendo l'apposita procedura dal medesimo art. 21 bis indicata;
- il Comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l'attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.

#### **b) Modifiche alla Legge 24/2006**

In tema di **efficienza energetica in edilizia**, l'art. 26 della Legge 7/2012 inserisce, *dopo l'art. 9 della Legge regionale 24/2006, l'art. 9 bis*, in base al quale:

- la Giunta regionale, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici, dovrà stabilire le modalità per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'art. 9 della Direttiva 2010/31/UE;
- la Regione si attiverà, attraverso atti emanati dalla Giunta regionale, affinché vengano agevolate le attività delle ESCo Energy Service Company (si tratta di Società di servizi energetici, nate per rispondere in modo concreto alla crescente richiesta di risparmio, in termini energetici e di risorse, che hanno come obiettivo primario quello di ottenere un risparmio attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, per conto della propria clientela utente di energia).

In tema di **sistemi geotermici a bassa entalpia**, *il comma 1 dell'art. 10 della Legge 24/2006 è sostituito*, dall'art. 31 della Legge 7/2012, come segue:

- la Regione ha il compito di promuovere l'utilizzo di risorse geotermiche a bassa entalpia e l'adozione di procedure semplificate per l'installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto;
- ai fini dell'applicazione del nuovo comma 1 dell'art. 10 in

commento, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge regionale in oggetto - Legge 7/2012 - è chiamata a modificare la disciplina regolamentare vigente in materia di scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia (art. 52, comma 1, lett. a), Legge 26/2003), prevedendo, fra l'altro, la semplificazione delle procedure amministrative per l'utilizzo delle risorse idriche della prima falda.

In tema di **autorizzazioni per le emissioni in atmosfera**, dall'art. 33 della Legge 7/2012 viene introdotto, *in aggiunta all'art. 8 della legge 24/2006, l'art. 8 bis*, in base al quale:

- la Giunta regionale attuerà le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera - disciplinati dal D.Lgs. 152/2006, (Codice ambientale), Parte V - estendendo l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 272, comma 2 (autorizzazioni per specifiche categorie di impianti), ad ulteriori attività, industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia, alimentate da fonti energetiche rinnovabili.